

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 13/C

N. 14/C

N. 15/C

N. 16/C

(2005/2006)

Riunioni del

3 novembre 2005

4 novembre 2005

7 novembre 2005

10 novembre 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N.13/C – RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2005**

**1. APPELLO DEL CALCIATORE CAMARA IBRAHIMA SORY AVVERSO LA  
REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE DEL PROPRIO VINCOLO  
CON IL PARMA F.C.** (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n.  
7/D del 16.9.2005)

Con la decisione impugnata veniva rigettato il ricorso proposto dal difensore del calciatore Camara Ibrahim Sory, volto ad ottenere la declaratoria di cessazione del vincolo sportivo che lo univa alla società Parma F.C. a partire dalla stagione 2000-2001.

La difesa del calciatore, in particolare, aveva contestato il diritto della società parmense di tesserarlo automaticamente, con contratto da professionista, a seguito del compimento del diciannovesimo anno di età, ai sensi dell'art. 33, comma 2, N.O.I.F., dovendosi assumere che il calciatore non aveva espresso alcuna volontà al riguardo e che il consenso dello stesso era, a tal fine, imprescindibile alla luce del principio consensualistico che nell'ordinamento generale regola la formazione dei contratti di lavoro.

Il ricorso veniva respinto muovendo dalla considerazione che, in base alla normativa federale, alla società calcistica che ha tesserato un giovane di serie spetta il diritto di stipulare con il giovane stesso, che abbia compiuto il diciannovesimo anno di età, il primo contratto di calciatore professionista, di durata massima triennale, e che tale diritto ha natura meramente potestativa, e pertanto se esercitato dà vita al rapporto indipendentemente dall'espressione del consenso da parte del calciatore.

Con il reclamo in trattazione, il difensore del calciatore in questione è tornato motivatamente ad insistere per ottenere la declaratoria di avvenuta cessazione del vincolo sportivo con la società parmense e l'affermazione dell'insussistenza di alcun rapporto contrattuale con la medesima.

La società Parma F.C. ha controdedotto.

Il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, essendo stato sottoscritto dal solo difensore del calciatore Camara.

Deve, infatti, farsi riferimento al chiaro disposto dell'art. 29, comma 1, C.G.S., che pretende sia il tesserato, e quindi direttamente la parte, a proporre il reclamo (dunque sottoscrivendolo), potendo solo farsi "assistere" da persona di fiducia (senza obbligo, peraltro, di particolare qualificazione professionale o iscrizione all'albo), munita di delega, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 8 C.G.S..

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dal calciatore Camara Ibrahim Sory e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2. APPELLO DEL CLUB CALCIO S. GREGORIO AVERSO DECISIONI MERITO  
GARA SAN GREGORIO/VIAGRANDE DEL 17.9.2005** (Delibera della  
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18  
del 6.10.2005)

La Società Viagrande A.S., iscritta al Campionato di Promozione, Girone B, proponeva, in data 20 settembre 2005, ricorso alla Commissione Disciplinare per ottenere, “ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva ... l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della Società C.C. San Gregorio” deducendo, a fondamento della propria domanda, la partecipazione del calciatore De Cento Domenico alla gara C.C. San Gregorio - Viagrande Calcio A.S. “benché il medesimo non avesse titolo a parteciparvi in quanto nel C.U. 71 del 28 aprile 2005 e successivamente nel C.U. 6 del 27 luglio 2005 il suddetto doveva scontare 1 (una) giornata di squalifica”.

La Società Club Calcio San Gregorio, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto *ex adverso* per la genericità dello stesso dovuta all’imprecisa indicazione della gara interessata e, nel merito, affermava che “l’indicazione riportata nei C.U. in ordine alle squalifiche ancora da scontare non” fosse “vincolante”.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 5 ottobre 2005 - preso atto che “il calciatore De Cento Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, perchè squalificato, dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizioni come riportato sia nel C.U. n. 71 del 27.04.2005 che nel C.U. n. 6 del 27.07.2005” - rilevava che le “eccezioni sostenute in difesa” dalla Società oppo- nente “non possono essere condivise; infatti l’errato richiamo di applicazione dell’art. 7 C.G.S. va riferito a testo prima pubblicato oggi indicato come art. 12 C.G.S., trattasi pertanto, di aggiornamento; l’indicazione della gara non pone dubbio alcuno stante che il calciatore De Cento Domenico ha assunto squalifica nella penultima gara della decorsa stagione (23.4.2005) mai scontata perchè la società di appartenenza (Belpasso) non si è presentata per la disputa dell’ultima gara di campionato sempre della decorsa stagione”.

La Commissione aggiungeva pure che “definire, poi, <non vincolante> l’indica- zione nel C.U. delle squalifiche ancora da scontare è fuorviante. Nel relativo C.U. viene riportato, invece, e precisamente, che <l’elenco ha valore puramente infor- mativo, fermo restando che le Società sono comunque responsabili per quanto possa derivare dall’impiego di propri calciatori squalificati non inseriti nello stesso>; nel caso in esame quello che più conta, perché conducente alla realtà dei fatti e, quindi, determinante, è la circostanza certa della posizione irregolare del calciato- re di che trattasi”.

Pertanto, sempre con l’indicata decisione, la Commissione Disciplinare delibe- rava “di infliggere alla Società C.C. San Gregorio la punizione sportiva della perdi- ta della gara San Gregorio/Viagrande del 17.9.2005 con il punteggio di 0 – 3; di infliggere al calciatore De Cento Domenico (S.Gregorio) una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa”.

Il Club Calcio S. Gregorio ha proposto appello – preannunciato con telegramma in data 8 ottobre 2005 - avverso tale decisione con atto spedito il 13 ottobre 2005, affermando che questa aveva erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Viagrande Calcio a.s.”, non avendo nulla detto “sulla omessa indicazione della manifestazione e della data della gara assumendo <<di sua sponte>> come gara quella del 19 settembre u.s.”; che ha ritenuto “errore formale la sbagliata indicazione dell’art. del C.G.S. trattandosi solo di <aggiornamento>, come se le norme e le leggi potessero essere aggiornate e, non come è giusto, esse possano essere solo <modificate> o <abrogate>” e, infine, che l’organo giudicante “si sostituiva alla controparte (A.S. Viagrande) esponendo tutte le argomentazioni che avrebbero dovuto e potuto rendere <vincente> il reclamo”.

Il gravame è infondato e deve essere respinto, con incameramento della tassa, giacché la decisione della Commissione Disciplinare è adeguatamente motivata e corretta e non merita le censure proposte,

L’assunto dell’inammissibilità del reclamo proposto dalla Viagrande Calcio A.S. al Collegio di primo grado, per asserita genericità dell’atto, non può essere condiviso.

a) L’art. 29, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati” e che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”.

Nel caso di specie il ricorso proposto in data 20 settembre 2005 dalla Viagrande Calcio era sufficientemente motivato e specifico, giacché si denunciava il fatto che il calciatore Domenico De Cento, tesserato per la Società C.C. San Gregorio, aveva fatto parte della squadra di questa società che aveva disputato la gara con quella della ricorrente, “benché il medesimo non avesse titolo a parteciparvi in quanto nel C.U. 71 del 28.4.2005 e successivamente nel C.U. 6 del 27.7.2005 il suddetto doveva scontare 1 (una) giornata di squalifica”.

L’oggetto del ricorso, quindi, era identificato, al pari del motivo di doglianza, onde la Commissione Disciplinare poteva esaminarlo nel merito.

b) Il rilievo della società reclamante, secondo cui il ricorso non conteneva l’indicazione di quale gara si trattasse - atteso che le squadre delle due società avevano disputato il giorno 11 settembre 2005 l’incontro valido per la “Coppa Italia” di categoria ed il 17 successivo quello per la prima giornata del Campionato di Promozione Regionale – è certamente esatto, ma non determinante.

Infatti è agevole rilevare che il ricorso non poteva non riferirsi alla seconda gara, che si era svolta solo da tre giorni allorquando l’istanza di irrogazione della sanzione è stata formulata, e non certo alla prima, anteriore di nove giorni, il cui risultato, quindi, non era più contestabile per essere decorso il termine per proporre la doglianza.

Né può parlarsi di inammissibilità del ricorso perché la società ricorrente aveva fatto richiamo all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, in luogo dell’art. 12 che attualmente disciplina le “sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, giacché l’errata indicazione del numero dell’articolo non influisce sulla corretta individuazione della norma che la Commissione Disciplinare doveva applicare ed ha giustamente applicato, ricorrendone i presupposti.

c) La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è corretta, tenuto conto del fatto che questa ha accertato, in punto di fatto, che alla gara in esame aveva partecipato il calciatore Domenico De Cento, che era stato squalificato per una giornata nella penultima gara della precedente stagione 2004-2005, ma non aveva potuto scontarla giacché la società di appartenenza (il Belpasso) non si era presentata per la disputa dell'ultima gara del medesimo campionato.

Assolutamente infondato, poi, è l'assunto che "l'indicazione" della sanzione disciplinare "riportata nei C.U. in ordine alle squalifiche ancora da scontare non" sarebbe "<vincolante>", atteso che costituisce principio pacifico che "le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo" (art. 17, comma 12, C.G.S.).

Peraltro, è significativa – pur se non decisiva - la circostanza che la decisione della Commissione Disciplinare in esame - che aveva irrogato al calciatore Domenico De Cento una ulteriore giornata di squalifica - non è stata impugnata da quest'ultimo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del Club Calcio S. Gregorio di San Gregorio di Catania (Catania) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. APPELLO DELL'A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL CALCIATORE LAGANÀ ALFREDO PER VIOLAZIONE ART. 6, COMMI 1, 2, 4 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.31 del 3.10.2005)

**4. APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLE SOCIETÀ GIOIA TAURO E MOTTA SAN GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2005)

In via preliminare deve disporsi la riunione dei distinti reclami a motivo della loro connessione oggettiva.

Osserva in limine questa C.A.F. che la A.S. Motta San Giovanni ha proposto preannuncio di reclamo con telegramma trasmesso il 6 ottobre 2005 h. 21,43 e, con racc.ta A.R. del 10 ottobre successivo, ha inviato i relativi motivi.

Per contro la Procura Federale, con telegramma trasmesso alle h. 11,45 del 13 ottobre 2005, ha proposto preannuncio di reclamo chiedendo, al contempo, copia

degli atti ed il 18 ottobre successivo ha provveduto al deposito dei relativi motivi.

Ciò premesso deve dichiararsi la inammissibilità di entrambi i gravami siccome proposti in violazione dell'art. 33 n. 2 C.G.S. in relazione al C.U. n. 208/A della F.I.G.C. pubblicato il 21 aprile 2005.

Il citato C.U., concernente l'abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo ed amministrativo, statuisce, infatti, che le decisioni della Commissione Disciplinare potranno essere impugnate, da quanti ne avranno diritto, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui C.U. delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza e, quindi, entro il 6 ottobre 2005.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.S.D. Motta San Giovanni di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) e dal Procuratore Federale li dichiara inammissibili per tardività, ai sensi dell'art. 33, comma 2, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 208/A del 21.4.2005. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL'A.S. SANTELIANA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SANTELIANA/SPINETE DEL 4.9.2005** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005)

All'esito della gara Santeliana/Spinete, disputata il 4.9.2005 e terminata con il punteggio di 2-2, la A.S. Santeliana proponeva reclamo, adducendo che nell'occasione, nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Doganieri Donato e Romano Gian Mario in posizione irregolare, perché squalificati.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 2005, dichiarava inammissibile il reclamo per vizio di forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della raccomandata comprovante l'invio di copia del reclamo alla società controparte.

Avverso tale decisione ha proposto appello la A.S. Santeliana, opponendo che la suddetta Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che essa società non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria richiesta di aggiudicazione "a tavolino" della gara.

Il reclamo è fondato.

La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevuta della raccomandata a suo tempo inviata alla controparte.

Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata.

La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Santeliana di Sant'Elia a Pianisi (Campobasso), annulla la decisione impugnata, ai sensi dell'art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità e rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

**6. APPELLO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL'AMMENDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ DI € 10.000,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.133 del 27.10.2005)

Al termine della gara un sostenitore dell'Ascoli sparava, dalla propria curva, un razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva la curva opposta e feriva al capo una tifosa della Sampdoria la quale riportava gravi lesioni come da certificazione medica acquisita agli atti.

Le immagini segnalate dalla Procura Federale, che confermavano il preciso resoconto del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, presente alla gara, evidenziavano tutta una serie di circostanze correttamente lumeggiate dal Giudice Sportivo il quale, ritenuto che l'episodio integrava gli estremi di una condotta violenta, prevista e punita dagli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, commi 1 e 2 C.G.S., deliberava di infliggere alla Società Ascoli la sanzione disciplinare di cui in epigrafe.

Sanzione che, nella motivata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 17 comma 1 C.G.S., veniva dichiarata immediatamente esecutiva.

Avverso questa delibera la Società Ascoli proponeva rituale e tempestivo reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la riforma del gravato provvedimento con la riduzione della squalifica del campo ad una sola giornata.

Eccepiva l'insussistenza del presupposto richiesto dall'art. 11 comma 1 C.G.S. anche alla luce di dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive, la sproporzione e l'eccessività della sanzione inflitta e dolendosi, infine, che non si fosse adeguatamente tenuto conto, nella graduazione della stessa, dell'atteggiamento di dissenso della tifoseria e della fattiva collaborazione prestata.

La Commissione Disciplinare, condividendo la rigorosa ed esaustiva ricostruzione operata dal Giudice Sportivo circa i gravi fatti così come verificatisi, deliberava di respingere il reclamo siccome del tutto privo di fondamento anche per quanto atteneva alla doglianza di "triplice sanzione" (squalifica del campo, porte chiuse e ammenda) esplicitata dalla reclamante.

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare la società Ascoli proponeva ricorso alla C.A.F. chiedendo la riforma del gravato provvedimento, con la riduzione della squalifica del campo ad una sola giornata, peraltro già scontata alla data della discussione del reclamo.

La società Ascoli, assistita dal difensore, ha insistito nel negare che l'individuo attore del gravissimo gesto potesse essere qualificato un "proprio sostenitore" in quanto "non era presente sugli spalti durante la partita a sostenere la propria squadra e non è neppure frequentatore dello Stadio".

Osserva, a tal uopo, questa C.A.F. che questi assunti sono semplici allegazioni difensive non supportate da seri e comprovati motivi di riscontro.

Infatti, uno dei testimoni esaminati in sede di indagini, ex art. 391 bis Codice di Procedura Penale, (Talucci Serafino) ha dichiarato di non conoscere l'autore del gesto ma di conoscere "di vista il padre"; riesce, quindi, del tutto difficile ascrivere



credibilità al teste allorquando ha, poi, dichiarato che non gli risultava fosse un tifoso dell'Ascoli e di non averlo mai visto allo Stadio!

Ulteriore valutazione di inaffidabilità deve ascriversi ad altro teste (Cameli Claudio) il quale, evidentemente motivato dall'amore per la propria squadra, ha dichiarato che lo conosceva di vista per cui, se costui fosse stato un assiduo frequentatore della Curva, lo avrebbe visto altre volte.

Testimonianza, questa, di favore ed oltre che da disattendere appare inconferente.

Questa C.A.F. condivide il pregnante assunto del Giudice di prime cure il quale ha ben osservato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l'autore del gesto delittuoso fosse entrato nei minuti finali della gara o fosse presente sin dall'inizio; quel che è indubbio è che costui, al termine della gara, si trovava nella curva dei sostenitori della Società Ascoli e da lì abbia usato lo strumento lanciarazzi ponendo in essere una condotta preordinata a finalità di violenza, provocando un danno grave all'incolumità fisica di una persona e costituendo un altrettanto gravissimo pericolo per l'incolumità fisica di un numero indeterminato di altri sostenitori della Sampdoria, collocati nella curva loro riservata.

Va, dunque, confermato il giudizio di eccezionale gravità dell'episodio e la sanzione inflitta in misura attenuata in conseguenza delle circostanze riconosciute dal Giudice Sportivo nella sua esaustiva motivazione.

Di nessun pregio è, infine, la doglianza di applicazione di una "triplice sanzione" che la Commissione Disciplinare, con motivazione che si condivide, ha argomentato con il richiamo al principio generale dettato dall'art. 13 n.1 C.G.S. il quale legittima l'esercizio di un potere discrezionale, ancorato ovviamente ad una valutazione circa la natura e gravità delle condotte, nel trattamento sanzionatorio, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'Ascoli Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone l'incameramento della tassa reclamo.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF.N. 14/C – RIUNIONE DEL 4 NOVEMBRE 2005**

**1. APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE MILANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L'AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. MANCINI ROBERTO** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 145 del 3.11.2005)

Come da Comunicato Ufficiale del 27 ottobre 2005, il Giudice Sportivo, l'indomani della gara Internazionale/Roma del 26 ottobre 2005, ha inflitto al sig. Roberto Mancini, allenatore della società Internazionale, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara e l'ammenda di € 3.000,00 perché il medesimo *“nel rientro verso gli spogliatoi a fine gara, rincorso l'Arbitro, gli urlava numerose frasi di tenore minaccioso e irrispettoso, venendo alla fine trattenuto e allontanato a forza da persone addette allo staff societario; infrazione rilevata dall'arbitro e dal collaboratore dell'Ufficio indagini”*.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, investita della richiesta dell'Internazionale di riduzione, secondo giustizia, della sanzione disciplinare irrogata, ha confermato il *decisum* di prime cure, risultato equo anche tenuto conto dell'orientamento degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, e quindi entrambe le penalità ivi inflitte, osservando che *“dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini e dal referto dell'arbitro – entrambe fonti privilegiate di prova – risulta in modo inequivoco che, al termine della gara, il Mancini ha tenuto una condotta censurabile sotto il profilo disciplinare nei confronti del direttore di gara, in quanto gli rivolgeva frasi irrispettose e minacciose, tanto da dover essere trattenuto e allontanato con la forza da dipendenti della Società”*.

Con il reclamo in trattazione, la società milanese torna ad insistere sull'unico profilo in realtà sollevato anche in secondo grado, costituito non tanto dalla fondatezza o meno della dichiarazione di responsabilità del tesserato in argomento, quanto dalla sproporzione della pena irrogata, con la contestazione, altresì, del richiamo a “casi analoghi”.

Orbene, pur dando atto che il richiamo a “casi analoghi” è del tutto ultroneo, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del *decisum* di primo e secondo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nella sanzione inflitta, tenuto conto del comportamento dell'incolpato, reo, come può ricavarsi anche dalla relazione in data 26 ottobre 2005 del collaboratore dell'Ufficio inquirente federale che ha assistito direttamente ai fatti, di atteggiamenti platealmente ingiuriosi e gravemente minacciosi, verificatisi in maniera continuativa al termine della gara in questione finanche in ambienti prossimi a quelli riservati agli ufficiali di gara.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F respinge l'appello del F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 15/C – RIUNIONE DEL 7 NOVEMBRE 2005**

### **1. APPELLO DELL'U.S. ZAGAROLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE VISCONTI VALERIO FINO AL 31.3.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 88 del 21.4.2005)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio squalificava fino al 31.3.2006 il calciatore della U.S. Zagarolo Visconti Valerio perché, durante la gara Marino/Zagarolo del 12.3.2005 del Campionato Juniores Provinciale, si avvicinava minacciosamente all'arbitro sputandogli sulla divisa (C.U. n.26 del 17 marzo 2005).

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo proposto dalla U.S. Zagarolo, motivato dal fatto che il calciatore che aveva sputato "attingendo l'arbitro" sul fianco destro fosse altro calciatore e cioè Francesco Paniccia; sottolineava come il Direttore di gara avesse ribadito nel suo referto che il calciatore che aveva sputato era stato da lui ben osservato sul viso e riconosciuto nel suo spogliatoio ove era stato convocato e dove si scusava con l'arbitro per il gesto compiuto (C.U. n.88 del 21 aprile 2005).

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Zagarolo sostenendo che ricorresse "palese motivazione su punto decisivo della controversia".

L'appello è infondato e va quindi rigettato.

A parte eventuali profili di inammissibilità (terzo grado di giudizio, mancanza di motivazioni) dagli atti emerge chiaramente come il responsabile dei fatti sia stato il calciatore Visconti Valerio riconosciuto a più riprese dal direttore di gara (le cui dichiarazioni fanno piena prova) il quale ha più volte affermato, anche alla Commissione Disciplinare e poi al Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che a rendersi autore della violazione al Codice di Giustizia Sportiva era stato il calciatore Visconti Valerio, n.16 che mai aveva abbandonato la propria panchina fino al termine della gara.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Zagarolo di Zagarolo (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

### **2. APPELLO DEL SIG. SORRENTINO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL'ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER ANNI UNO, PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI** (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005)

Con atto d'appello, ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l'avv. Luigi Sorrentino ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe.

La decisione, oggetto dell' odierno ricorso, ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall'Albo degli Agenti

di Calciatori per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e 23 Regolamento Agenti di Calciatori.

L'appellante lamenta, ai sensi dell'art. 33.1 lett. d) C.G.S. in relazione all'art. 18.5 del Regolamento Agenti di Calciatori, che con la decisione in esame la Commissione Agenti di Calciatori ha erroneamente applicato le norme dianzi richiamate con riguardo ad un rapporto, quello intercorrente tra il medesimo avv. Luigi Sorrentino ed il calciatore Alessandro Moro, non riconducibile ad un contratto d'agenzia disciplinato dal Regolamento anzidetto, bensì ad un contratto di mandato sottoposto alle generali disposizioni del Codice Civile.

Pertanto, a parere dell'appellante, nessuna violazione della clausola compromissoria si è verificata nel caso specifico, essendo stato stipulato il contratto di mandato per finalità diverse da quelle previste dal rapporto di agenzia e di cui agli artt. 3-4-5-10 e 11 del Regolamento Agenti di Calciatori.

L'assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l'appello è infondato.

I calciatori, a norma dell'art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, non possono avvalersi dell'opera di un agente non iscritto all'albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto all'ordine forense e per "attività conforme alla normativa professionale vigente".

L'avvocato Luigi Sorrentino, oltre ad essere iscritto all'albo professionale, risulta iscritto anche all'Albo degli Agenti di Calciatori.

Le modalità di esecuzione dell'incarico di agente di calciatori sono disciplinate dagli artt. 10 ed 11 del citato regolamento.

Orbene, il contratto stipulato tra l'avv. Sorrentino ed il calciatore Moro - titolato Contratto di Mandato - altro non costituisce che un rapporto di agenzia rientrante tra quelli disciplinati dal Regolamento Agenti di Calciatori, solo a leggere al riguardo la clausola contrassegnata dal numero 1 ove testualmente si conviene che "il calciatore conferisce incarico, in via esclusiva, all'avv. Sorrentino affinché lo rappresenti e lo assista nell'attività diretta alla definizione della durata e del compenso della prestazione sportiva con società di calcio professionistico; all'assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell'utilizzo dell'immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista .....".

Il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice ordinario presentato dall'avv. Sorrentino, pertanto, ha costituito, come correttamente rilevato dal primo decidente nel provvedimento impugnato, violazione dell'art. 23/4 del Regolamento Agenti di Calciatori.

In nessuna delle asserite censure, dunque, è incorsa la Commissione Agenti di Calciatori e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita riforma e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'avv. Sorrentino Luigi e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. APPELLO DELL'U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE STORARI MARCO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005)

Con reclamo del 30.9.2005, l'U.S. Ladispoli ricorreva avverso il provvedimento della Commissione Vertenze Economiche in data 29.7.2005 con cui era stata respinta la richiesta della stessa Società di ottenere, ai sensi dell'art. 99 bis NOIF il compenso forfettario ivi previsto per la formazione impartita al calciatore Marco Storari, che aveva militato nella stagione sportiva 1994/1995 nel Ladispoli ed aveva fatto il suo esordio effettivo in Serie A con il F.C. Messina Peloro il 12. 9. 2004.

Va esaminata preliminarmente l'eccezione procedurale della controinteressata Società Messina, che lamenta il mancato invio del preannuncio di reclamo da parte del Ladispoli, con violazione dell'art. 34, n. 1 C.G.S..

In conformità alla già affermata giurisprudenza di questa Commissione, l'eccezione non ha pregio: deve infatti ritenersi che l'art. 46, quarto comma, costituisca norma speciale rispetto all'art. 33 C.G.S. e che pertanto nella fattispecie non risulti applicabile la normativa invocata.

Venendo al merito, risulta pacifico che lo Storari risulta tesserato, come Giovane di Serie, dalla A. S. Roma per le stagioni 90/91, 91/92, 92/93 e 93/94; successivamente, per la sola stagione 94/95, risulta tesserato per il Ladispoli, ove prese parte complessivamente a dodici gare. Successivamente, il calciatore ha militato in due riprese presso il Perugia, per una stagione al Montevarchi, per tre all'Ancona e per una al Napoli, prima di giungere al Messina, ove solo nel 2004 ha disputato la sua prima partita in serie A.

Su questa base, il Ladispoli, unica Società dilettantistica presso cui il calciatore ha militato, reclama la corresponsione, per intero, del compenso di cui all'art. 99 bis N.O.I.F..

La norma invocata, la cui formulazione è stata in diverse sedi ritenuta insoddisfacente, prevede la corresponsione del compenso forfettario quale contropartita della formazione impartita al calciatore.

Va subito detto che l'aggettivo forfettario ha il solo significato di stabilire che la misura del compenso è fissa e che lo stesso va pertanto ripartito tra gli aventi diritto, ove siano più di uno; ogni altra lettura del vocabolo appare fuorviante ed ingiustificata.

Ciò posto, la norma è chiara (almeno) nello stabilire che origine del diritto al premio è la formazione impartita al calciatore; nella specie, devesi dunque stabilire se in effetti, considerati i trascorsi dello Storari prima di arrivare al Ladispoli, possa ritenersi che tale Società abbia impartito una formazione al calciatore.

La previa appartenenza dello Storari alla Roma, quale Giovane di Serie per quattro stagioni sportive, sino all'età di diciassette anni compiuti, impone una riflessione non solo cronologica; devesi evidenziare che le Società professionistiche di rango, quale deve essere considerata al di là di alcun dubbio la Roma, hanno particolari e specializzati tecnici che curano i giovani, tanto da ottimizzare l'identificazione ed il soddisfacimento delle diverse esigenze, non solo tecniche, degli

stessi. Inoltre, all'età di diciassette anni, appare plausibile ritenere che, dopo quattro stagioni sportive, la formazione del calciatore debba ritenersi conclusa e ciò a prescindere dal successivo sviluppo della di lui carriera, stante che se è condivisibile la tesi secondo cui ogni esperienza può successivamente contribuire al miglioramento del rendimento dell'atleta, tanto non può però considerarsi preparazione, ma naturale sviluppo delle di lui doti, in virtù dell'esperienza mano a mano formatasi nel calciatore.

Dovendo dunque applicare una norma che non crea dubbi nel legare la corresponsione del compenso alla formazione impartita al calciatore, nel caso di specie deve escludersi che il Ladispoli abbia concorso nella formazione dello Storaci, la formazione del quale deve ritenersi compiuta presso la Roma, in quattro stagioni di permanenza presso quella Società quale Giovane di Serie; è appena il caso di rilevare che appare ininfluenza l'ulteriore specificazione secondo cui lo Storari, per un breve periodo della stagione 94/95, sarebbe stato in prestito presso il Ladispoli, cosa questa che esime dall'affrontare la tematica della ritualità della produzione attestante tale elemento.

Il reclamo non può essere pertanto accolto; consegue l'incameramento della tassa relativa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

#### **4. APPELLO DELL'U.S.D. VICTORIA IVEST AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell'8.9.2005)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 6/D dell'8.9.2005, la Commissione Vertenze Economiche ha respinto il reclamo proposto in data 6.7.2005 dall'U.S.D. Victoria Ivest al fine di ottenere il pagamento, da parte del Modena F.C., del premio alla carriera previsto dall'art. 99 N.O.I.F. per il calciatore Marcello Albino, sia per prescrizione del relativo diritto di natura economica, sia per mancanza del presupposto legale atto a far insorgere il diritto al pagamento di detto premio. In particolare, la C.V.E., accogliendo sul punto l'eccezione formulata dalla società resistente, ha evidenziato come l'Albino, precedentemente al tesseramento a favore della società ricorrente, avesse militato, ancorché come "giovane di serie", in altra società professionistica (Torino Calcio).

Avverso tale provvedimento, con atto spedito in data 5.10.2006, l'U.S.D. Victoria Ivest ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale, reiterando le proprie richieste e censurando l'impugnata delibera in punto di accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.

Reputa la C.A.F. che il proposto appello non possa trovare accoglimento

In disparte ogni valutazione circa la fondatezza o meno dell'eccezione di intervenuto integrale decorso del termine prescrizionale sollevata prime cure dalla difesa del Modena F.C., appare a questa Commissione assorbente la circostanza, correttamente evidenziata anche dalla delibera impugnata, secondo la quale il



calciatore Albino, che ha esordito in Serie A appunto nel Modena F.C., risulti essere stato tesserato, prima che per la società reclamante, per altra società appartenente alla Lega Professionisti, per la stagione sportiva 1985 - 1986. Ciò, già di per sé, sarebbe sufficiente ad escludere la ricorrenza del presupposto integrante il diritto a percepire il premio alla carriera di cui all'99 N.O.I.F. da parte della società dilettantistica nelle cui fila il calciatore ha militato.

A ciò si aggiunge che, come risulta dallo storico dell'Albino, lo stesso è stato tesserato per una sola stagione sportiva per l'U.S.D. Victoria Ivest (1986 - 1987), mentre in quella precedente e per ben quindici stagioni successive è sempre stato tesserato per società professionistiche, prima di esordire in Serie A, nella fila del Modena F.C., in data 14.9.2002. E poiché, secondo la costante giurisprudenza di questa C.A.F., nella verifica della ricorrenza del presupposto integrante il diritto a percepire il premio di cui all'art. 99 N.O.I.F. il giudicante non può esimersi dal valutare, anche al di là delle mere risultanze formali della carriera del calciatore che abbia esordito nella massima serie, l'efficacia causale che sulla preparazione dello stesso possa presumibilmente aver avuto, secondo un prudente apprezzamento, la società dilettantistica, appare logico concludere che, nel caso di specie, nessun premio debba essere riconosciuto alla società reclamante, per la quale l'Albino è stato tesserato per un solo anno, oltretutto proveniente da altra società appartenente alla sfera professionistica, non potendo di certo presumersi che sulla complessiva preparazione sportiva del calciatore in questione possa aver in qualche modo influito quella temporalmente assai limitata parentesi nelle fila dell'U.S.D. Victoria Ivest.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S.D. Victoria Ivest di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL' A.C. WIPPTAL AVERSO DECISIONI MERITO GARA S.C. ST. GEORGEN/AC WIPPTAL DELL'11.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 17 del 6.10.2005)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino - Alto Adige accoglieva il reclamo proposto dalla società S.C. St. Georgen, che lamentava la irregolarità della gara St. Georgen/Wipptal dell'11.9.2005 per la partecipazione alla stessa, nelle file del Wipptal, di tre calciatori non aventi titolo a prendere parte alla gara.

Infliggeva pertanto, alla società Wipptal la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di St. Georgen 3 – Wipptal 0, al dirigente Barison Diego l'inibizione fino al 16.10.2005, alla società Wipptal l'ammenda di euro 52,00 (C.U. n.17 del 6 ottobre 2005).

Ricorreva alla Commissione d'Appello Federale la Wipptal sostenendo come corretta fosse stata la identificazione dei tre calciatori di cui in premessa.

Chiedeva pertanto la revoca delle sanzioni disciplinari adottate.

L'appello è inammissibile.

Il ricorso infatti, peraltro illegittimamente sottoscritto da Marcotto Maurizio,

all'epoca del ricorso inibito, non è stato inviato in copia alla controparte, così come espressamente previsto dall'art. 33.2 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29, comma 1 e 33, comma 2 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Wipptal di Vipiteno (Bolzano) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**6. APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMONIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 11, COMMA 2 DELL'ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di seguito a deferimento del Procuratore Federale del 13 settembre 2005, ha assunto il 13 ottobre 2005 la decisione di cui in epigrafe, infliggendo le sanzioni della ammonizione nei confronti del Presidente della S.S. Lazio e dell'ammenda di € 1000,00 nei confronti della medesima società.

Con atto d'appello, ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., è stata proposta impugnazione avverso il provvedimento in esame.

L'appellante, che riveste la qualifica - ai sensi dell'art. 10.1 N.O.I.F.- di dirigente federale poiché ricopre la carica di Consigliere di Lega nell'ambito della Lega Nazionale Professionisti, ha in primo luogo eccepito l'incompetenza della Commissione Disciplinare a giudicare in prima istanza in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali a norma dell' art. 26 C.G.S. nuovo testo, che - a far data dal 4 ottobre 2005 - ha demandato a questa C.A.F. la predetta competenza; inoltre è stata rilevata la violazione o errata applicazione o interpretazione dell' art. 1 C.G. S. in correlazione con l'omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dagli incolpati ed indi la conseguente insufficienza o illogicità della motivazione al riguardo.

In particolare il ricorrente, in proprio e nella qualità, lamenta – richiamando all'uopo precedenti giurisprudenziali concernenti inosservanze e/o ritardi nell'adempimento di lodi arbitrali superiori a due anni – che la Commissione Disciplinare, a fronte delle giustificazioni addotte al riguardo dalla parte, abbia incongruamente ritenuto configurare violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità un ritardo di 50 giorni.

Preliminarmente, rileva questo decidente che sull'eccezione di incompetenza prospettata con l' appello in esame non v'è luogo a provvedere in ragione del tempo intercorso tra l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 26 C.G.S. e la decisione della Commissione Disciplinare impugnata.

Nel merito il ricorso è fondato.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato, invero, emerge il vizio della motivazione lamentato dall' odierno ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare così si è espressa: “Dagli atti ufficiali risulta che la Società, in persona del Presidente e legale rappresentante Claudio Lotito, non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Commissione Agenti di Calciatori. Tale comportamento, per giurisprudenza costante, integra la violazione dell'art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Le affermazioni difensive non sono fondate sia perché il principio della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell'ordinamento federale, sia perché il termine di trenta giorni per l'effettuazione del pagamento non è stato comunque rispettato, sia perché nel caso specifico il Lotito è stato deferito in qualità di dirigente di società e non come dirigente federale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lotito, alla quale segue quella diretta della società d'appartenenza”.

In relazione al punto specifico della decisione sopra richiamato, si rileva l' insufficienza ed illogicità della motivazione, e deve osservarsi che nel caso in esame sussiste il vizio dedotto, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare non ha fornito ampia ed esaustiva contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione del disposto di cui all' art. 1 C.G.S., ha irrogato le sanzioni disciplinari a carico del Presidente e della società reclamanti, omettendo di valutare compiutamente le argomentazioni difensive prospettate al riguardo.

Il giudice di primo grado, per vero, è incorso in un chiaro travisamento del fatto (che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), perché ha ommesso di valutare oggettive e note circostanze di fatto, esplicitate in sede di giudizio disciplinare, relative alle condizioni economico-finanziarie della S.S. Lazio ed alle conseguenti priorità nell'esercizio di impresa che, lungi dal denotare l'intento del soggetto obbligato di volersi sottrarre all'adempimento del Lodo arbitrale, costituiscono ragionevole giustificazione del ritardo ed, in logica conseguenza, non configurano la fattispecie di illecito disciplinare contestata. Deve, dunque, concludersi che la condotta della S.S. Lazio e del suo massimo dirigente, per modalità e circostanze di svolgimento, non ha denotato spregio o disinteresse per le norme che sovrintendono l'attività sportiva tali comunque da concretamente e fondatamente essere riconducibili alla violazione dei doveri previsti dall'art. 1 C.G.S..

L'odierno appello, pertanto, deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, annulla l'impugnata delibera e dispone la restituzione della tassa reclamo.



**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 16/C – RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2005**

**1. APPELLO DELL'U.S. VILLENEUVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLENEUVE/CVR 2005 DELL'11.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

L'U.S. Villeneuve impugnava la decisione resa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte - Valle d'Aosta che le aveva inflitto la punizione sportiva di perdita della gara Villeneuve/CVR 2005 dell'11.9.2005, denunciando l'inammissibilità del reclamo proposto dalla CVR 2005 alla Commissione Disciplinare, per omessa notifica alla controparte.

In effetti dopo avere disposto specifici accertamenti, ed in esito alle acquisizioni ottenute, è stato possibile rilevare come la società ricorrente non avesse avuto alcuna notizia del gravame. La raccomandata, con la quale doveva essere portata al corrente del ricorso alla Commissione Disciplinare, era stata infatti inviata ad un indirizzo che non corrispondeva più a quello contenuto negli appositi elenchi formati dal Comitato Regionale - Piemonte - Valle d'Aosta – contenenti per l'anno in corso l'indicazione dei recapiti ufficiali delle sedi societarie.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Villeneuve di Villeneuve (Aosta) annulla l'impugnata delibera e ripristina il risultato di 0-0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**2. APPELLO DELL'A.S. ANASTASIO SALVATORE A.S.D. (GIÀ REAL CASTELLUCCIO) AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE FINO AL 31.12.2007 AI SIGNORI PANE ANTONINO E PANE ANASTASIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S.** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005)

Con delibera in data 28.9.05 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico infliggeva, tra l'altro, la sanzione sportiva della inibizione, fino al 31.12.2007, al Sig. Pane Antonino e al Sig. Pane Anastasio rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società Real Castelluccio, attualmente A.S. Anastasio Salvatore, per violazione dell'art. 1 comma 1) C.G.S..

In particolare, i predetti, sono stati ritenuti responsabili, unitamente ad altri dirigenti della società, di aver impiegato in almeno quattro gare i calciatori Tedesca Fabio e Gallo Roberto i quali in realtà non hanno mai preso parte alle gare. Al loro posto, sotto false generalità, sono scesi in campo calciatori di categoria superiore che per la mancata collaborazione dei dirigenti della ricorrente non è stato possibile

identificare.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il Sig. Pane Antonino per sé e per il Dirigente accompagnatore Pane Anastasio, assumendo la loro estraneità ai fatti addebitati i quali, anche se non contestati, dovrebbero tuttavia essere attribuiti alla esclusiva responsabilità del Direttore sportivo della società Sig. Pranzani Mario già inibito dal Giudice Sportivo di 2° Grado sino al 31.12.2008.

Premesso quanto sopra, occorre subito rilevare che il ricorso proposto nell'interesse di Pane Anastasio deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta sottoscritto dal Sig. Pane Antonino il quale, essendo inibito, non avrebbe potuto sottoscrivere il ricorso in esame.

Deve invece essere rigettato il ricorso proposto dal Sig. Pane Antonino.

Ed infatti, non essendo in contestazione la sussistenza dei gravi fatti addebitati, non può non riconoscersi la responsabilità a lui derivante dalla carica di Presidente della società avendo egli comunque omesso i controlli in ordine al tesseramento ed impiego dei calciatori che nella sua qualità avrebbe dovuto esercitare. Tale comprovata colpevole omissione induce a ritenere assolutamente infondato il ricorso in esame.

Per questi motivi la C.A.F. per l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Anastasio Salvatore di Pignola (Potenza) così decide:

- Dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Sig. Pane Anastasio, perché sottoscritto da Presidente inibito;
- Respinto per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Presidente Sig. Pane Antonino.
- Dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**3. APPELLO DELLA S.C. CARIOCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR PASQUALE MIELE PER MESI 6 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 10 del 6.10.2005)

A seguito della denuncia sporta dalla Segreteria del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il Procuratore Federale deferiva innanzi il Giudice Sportivo di 2° Grado il Presidente della S.C. Carioca, Pasquale Miele, nonché la Società stessa, rispettivamente per violazione di cui gli artt. 24 e 33 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con riferimento all'art. 94, lettera b), delle N.O.I.F., per aver "percepito somme di denaro per lo svincolo del calciatore Spina Luigi, in contrasto con le norme federali e dell'art. 1 del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente".

A seguito di ciò il Giudice Sportivo di 2° Grado deliberava di inibire il Presidente della S.C. Carioca per mesi 6 da ogni attività e di comminare alla società l'ammenda di € 800,00.

Contro tale provvedimento proponeva ricorso il Miele, in proprio e quale Presidente della Società nell'interesse di quest'ultimo.

L'indagine svolta ha accertato, oltre ad altri fatti che non hanno interessato il presente procedimento, che al genitore del calciatore Luigi Spina era stata richiesta nell'occasione della domanda di svincolo la somma di € 450,00 a titolo di "rette" scadute.

Da ciò il deferimento per violazione degli artt. 24 e 33 del Regolamento del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con riferimento all'art. 94, lettera b), N.O.I.F.

Tale articolo vieta: "...la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni...".

Prescindendo quindi da qualunque inutile commento in questa sede, sulle risultanze delle indagini svolte, non vi è dubbio come il Presidente della S.C. Carioca sia stato condannato per un fatto diverso da quello per il quale è stato deferito.

L'art. 94, lettera b), infatti vieta che ai giovani calciatori vengano corrisposte somme non previste dai contratti regolarmente depositati in Federazione. E la ratio è di facile comprensione.

Nel caso in esame, si ripete, è stata contestata la violazione di una norma che punisce una condotta esattamente contraria a quella accusatoria e cioè quella di **corrispondere** (e non richiedere) somme non dovute ai calciatori.

Il ricorso pertanto, per la parte relativa alla sanzione inflitta al Presidente va accolto.

Non può essere accolto, invece, e va dichiarato inammissibile, il ricorso fatto per conto della Società, in quanto il Presidente non aveva, al momento della sottoscrizione, poteri rappresentativi proprio a causa della sanzione inibitoria.

Per questi motivi la C.A.F. per l'appello come sopra proposto dalla S.C. Carioca di Barra (Napoli) così decide:

- Dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società;
- Accoglie, per la parte inerente la sanzione dell'inibizione inflitta al Presidente Signor Pasquale Miele, annullando la relativa decisione;
- Dispone la restituzione della tassa reclamo.

#### **4. APPELLO DELL' U.S. FELTRESEPREALPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FELTRESEPREALPI/U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE DEL 25.9.2005**

(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005)

L'U.C. ZTLL Sinistra Piave inoltrava reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico lamentando che nell'incontro di calcio del 25.9.2005 con la U.S. Feltreseprealpi, terminato con il punteggio 6 a 0 a favore della Feltrese, avrebbe preso parte alla gara il calciatore Del Bianco Alessandro, non tesserato per quest'ultima società.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado, accogliendo il reclamo, infliggeva alla U.S. Feltreseprealpi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a

3 nonché, l'ammenda di Euro 80,00, l'inibizione a carico del Dirigente accompagnatore Sig. Polloni Roberto sino all'11.12.2005, per violazione delle norme federali sull'impiego dei giocatori e, l'inibizione a carico del Presidente della medesima società fino all'11.12.2005, per aver omesso il dovuto controllo nel tesseramento dei calciatori.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale la U.S. Feltreseprealpi, assumendo che il calciatore Del Bianco Alessandro era regolarmente tesserato per la società ricorrente a far data dal 17.9.2005 e quindi regolarmente in campo nella gara del 25.9.2005.

Il ricorso è fondato.

Ed invero, dall'esame della documentazione allegata è rimasto provato che il calciatore Del Bianco è stato regolarmente tesserato dalla società ricorrente il 17.9.2005 e che di tale tesseramento è stata data rituale comunicazione con raccomandata spedita in pari data al Comitato Regionale Veneto (vedi certificazione in atti dell'Ufficio Tesseramento e copia ricevuta raccomandata) .

Ne deriva, che, nella gara del 25.9.2005 il calciatore Del Bianco è stato regolarmente impiegato dalla U.S. Feltrese con la conseguenza che va annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado e va ripristinato il risultato di 6 a 0 a favore della Feltrese conseguito sul campo con restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Feltreseprealpi di Feltre (Belluno), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 6 - 0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**5. APPELLO DELL'A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 21.11.2005 CON OBBLIGO DI GIOCARE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE LE RESTANTI PARTITE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 43 del 4.11.2005)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 20 del 21 settembre 2005 il Giudice Sportivo sospendeva in via cautelare il campo della A.S. Cosenza, trasmetteva gli atti all'Ufficio Indagini per acquisire ulteriori elementi probatori e riservava la decisione all'esito dei detti richiesti accertamenti. Con successivo provvedimento definitivo, pubblicato sul C.U. del 26 ottobre 2005, facendo riferimento agli elementi istruttori acquisiti, ed in particolare, alla dettagliata e documentata relazione dell'Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo della A.S. Ebolitana, comminava alla A.S. Cosenza la perdita della gara e squalificava tra l'altro il campo della soccombente con obbligo di giocare in campo neutro ed a porte chiuse le restanti partite casalinghe fino al 21.11.2005. Il detto provvedimento veniva gravato da reclamo che la Commissione Disciplinare rigettava con pronuncia pubblicata sul C.U. n.43 del 4 novembre 2005.

Avverso il riferito provvedimento reiettivo proponeva rituale di appello la A.S. Cosenza Calcio, deducendo 5 analitici motivi di doglianza a sostegno delle proprie ragioni.



Il primo motivo d'appello, ai limiti dell'inammissibilità sia perché non deduce quali norme sarebbero state violate, sia per le questioni di fatto trattate, non merita comunque accoglimento. Al di là, infatti, dei disordini posti in essere dalle contrapposte tifoserie, in ordine ai quali ha ricevuto adeguata sanzione anche la squadra dell'Ebolitana, la gravità della sanzione inflitta alla società odierna appellante è correlata al fatto di violenza fisica patito dal portiere della squadra ospitante ad opera di un sostenitore della squadra ospitata durante una fase di gioco, e per di più, proprio all'inizio della partita, che ne ha comportato il ricovero in ospedale, impedendogli di terminare la partita medesima. Il fatto in sé non è neanche smentito dall'appellante e risulta in ogni caso oggettivamente acclarato dalle minuziose prove storiche e documentali acquisite agli atti.

Quanto al secondo motivo di appello, lo stesso non merita accoglimento perché è in atti prova documentale che la squadra ospitante ha fatto quanto nelle sue possibilità per predisporre adeguato servizio d'ordine. Ed invero, in data 14.9.2005 ha inoltrato richiesta per la predisposizione di necessaria assistenza della Forza Pubblica in relazione all'imminente partita, sia presso il Comando Stazione Carabinieri di Eboli, sia presso la locale Polizia Municipale, mentre, con successiva comunicazione in data 16.9.2005 la Stazione dei Carabinieri è stata altresì informata che alla società Cosenza Calcio erano stati trasmessi 500 biglietti di ingresso alla partita, onde dare adeguato conto, proprio ai fini organizzativi del servizio d'ordine, del presumibile arrivo dei sostenitori avversari (docc. pagg. 46, 47 e 48 del fascicolo).

Quanto al terzo motivo, lo stesso risulta infondato perché la decisione del Giudice Sportivo ha ampiamente ed espressamente tenuto conto della fattiva collaborazione dei dirigenti (di entrambe le società) al fine di prevenire incidenti, mentre la delibera della Commissione Disciplinare ha preso ricognitivamente atto che detti comportamenti avevano già avuto sufficiente considerazione.

In ordine al quarto motivo, anch'esso non condivisibile, devono essere distinti due fatti aventi autonoma e diversa rilevanza giuridica. Nel primo sono ricompresi i disordini delle contrapposte tifoserie, prima, durante e dopo la partita, ed in relazione ai detti fatti, esulanti comunque dal thema decidendum, è stata sanzionata anche la Ebolitana. Il secondo fatto è rappresentato dall'inaudita e proditoria violenza fisica comminata ai danni del portiere della squadra ospitante nei primi minuti di gioco da parte di un sostenitore della squadra del Cosenza Calcio. Risulta palese dalla minuziosa indagine acquisita agli atti e dalla cospicua documentazione alla medesima allegata che questo secondo fatto ha assunto maggior gravità rispetto ai disordini delle contrapposte tifoserie ponendosi come causa di una loro maggior diffusione, ed influenzando in via autonoma sull'irregolare andamento della gara, che in relazione al medesimo è stata dapprima temporaneamente e quindi definitivamente sospesa. La gravità del detto fatto merita quindi una sua valutazione e sanzione autonoma che non può essere in alcun modo sminuita o attenuata da altri concorrenti fatti. Questa Commissione, peraltro, ha già avuto modo con precedente pronuncia di affermare che: *“Ogni sanzione viene applicata senza che possano rilevare i parametri valutativi che in un caso diverso inducono ad una diversa pena”* (C.U. riunione 2.8.2004, appello della S.S. Savoia).

L'infondatezza di tutti i pregressi motivi di appello porta conseguenzialmente al

rigetto del quinto motivo (erroneamente in ricorso indicato come sesto).

Le argomentazioni addotte infatti, non hanno in alcun modo scalfito la gravità dei fatti posti a fondamento della decisione impugnata, per cui non si ravvisano motivi per ridurre la sanzione erogata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cosenza Calcio di Rende (Cosenza) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**6. APPELLO DELLA POLIVALENTE S. DAMASO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA VIGNOLA 1907/SAN DAMASO DELL'11.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 12 del 6.10.2005)

Il ricorso inoltrato dalla società Polivalente San Damaso veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare “perché inoltrato alla controparte ad un indirizzo diverso da quello indicato sull'annuario 2004-2005”. Si motivava inoltre il provvedimento deducendo che l'annuario per la stagione in corso era ancora in corso di stampa.

In effetti dagli atti in possesso della Commissione è stato invece possibile rilevare come l'indirizzo cui era stato inviato il ricorso fosse esattamente quello relativo alla sede sociale, così come risultante dalla scheda di iscrizione inoltrata dalla società A.S. Vignola al Comitato Regionale, per la partecipazione alla corrente stagione sportiva.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Polisportiva S. Damaso di San Damaso (Modena), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per il giudizio di merito e dispone la restituzione della tassa reclamo.

**7. APPELLO DELLA POLISPORTIVA STELLA AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA ASAR/STELLA DEL 25.9.2005** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 13 del 12.10.2005)

L' A.P. Stella Rimini propone appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna che ha dichiarato inammissibile il reclamo in ordine alla regolarità delle gare ASAR 1972/A.P. Stella Rimini del 25.9.2005, 2<sup>a</sup> Categoria, Girone T, rilevando l'inoltro dello stesso alla controparte presso indirizzo erroneo e diverso, rispetto a quello pubblicato sull'annuario 2004/2005 del Comitato Regionale Emilia-Romagna.

Nel momento in cui è stato interposto reclamo alla Commissione Disciplinare non risultava ancora pubblicato l'annuario 2005/2006. La reclamante ha fatto quindi riferimento all'annuario 2004/2005 che indicava per la ASAR 1972 l'indirizzo in Viale Vespucci n.6 Riccione e nel detto indirizzo sono stati inviati gli atti.

Il contraddittorio era stato quindi validamente costituito e da ciò consegue l'erronea declaratoria di inammissibilità emessa nel precedente grado processuale, con conseguente piena fondatezza dell'appello in esame, che merita quindi integrale accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Polisportiva Stella di Rimini annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33, comma 4 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per il giudizio di merito e dispone la restituzione della tassa reclamo.

